

**STATUTO**

**DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA  
ENTE DEL TERZO SETTORE**

**Titolo I**

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

**Articolo 1) Costituzione, denominazione e  
normativa applicabile**

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita fra la "REGIONE BASILICATA", il "WORLD CENTERS OF COMPASSION FOR CHILDREN INTERNATIONAL LIMITED", il "WORLD CENTERS OF COMPASSION FOR CHILDREN ITALIA - SEZIONE ITALIANA DEL WORLD CENTERS OF COMPASSION FOR CHILDREN INTERNATIONAL" O.N.L.U.S., il "COMUNE DI SANT'ARCANGELO" ed il "COMUNE DI SCANZANO JONICO", la fondazione di partecipazione denominata **FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ENTE DEL TERZO SETTORE**, o, in forma abbreviata "**FONDAZIONE CDP ETS**" (d'ora in innanzi la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione ed all'attività della Fondazione.

**Articolo 2) Sede**


2.1. La Fondazione ha sede in Potenza (PZ), presso la sede della Regione Basilicata, alla Via Vincenzo Verrastro, n. 4.


2.2. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune ed istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti od unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

**Articolo 3) Scopo**

3.1. La Fondazione quale espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa degli enti che concorrono, in forma associata, al fine di: coesione e protezione sociale, inclusione e pieno sviluppo della persona.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si fonda sull'idea che per promuovere una civiltà di pace sia necessario permettere alle nuove generazioni di sperimentare in prima persona





*Adde...*

*Cat...*

*Vincenzo...*

*Fazio...*

la solidarietà ed il rispetto dei diritti umani.

Sempre ed in ogni caso con finalità di solidarietà sociale, la Fondazione si propone di garantire assistenza, istruzione ed educazione a soggetti rifugiati o richiedenti asilo, adulti o minori, in condizione di disagio sociale o pericolo derivanti da persecuzioni, disastri ambientali o provenienti da territori colpiti da conflitti armati, favorendo l'integrazione sociale dei minori stessi e dei loro nuclei familiari, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di beni o servizi;
- di mutualità.

**Articolo 4) Oggetto**

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale da effettuarsi a favore di rifugiati o richiedenti asilo di qualunque nazionalità o cittadinanza ovvero a favore di nuclei familiari con minori rifugiati o richiedenti asilo, in condizione di svantaggio sociale:

- 1) garantire direttamente ospitalità ed assistenza tramite proprie strutture e/o proprio personale;
- 2) garantire direttamente l'accesso a forme di istruzione ed educazione, compresa la formazione professionale, tramite proprie strutture e/o proprio personale;
- 3) favorire l'accesso ai servizi sociali e sanitari già presenti sul territorio della Regione Basilicata;
- 4) favorire l'integrazione sociale;
- 5) favorire il rapporto con istituzioni pubbliche di ogni genere;
- 6) favorire l'accesso a scuole ed istituti di formazione di ogni ordine e grado;
- 7) organizzare corsi di formazione e di educazione alla pace ed al rispetto dei diritti umani.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- 1) organizzare convegni, meeting, summit, attività di promozione della cultura della pace, con la partecipazione di personalità scientifiche e culturali;
- 2) collaborare con enti ed associazioni pubbliche e private che svolgano compiti simili o complementari;
- 3) ricevere offerte in beni e denaro da destinare alle proprie attività istituzionali;
- 4) collaborare con scuole, università, enti pubblici, privati ed ecclesiali, nonché autorità politiche ed amministrative;
- 5) concludere accordi di collaborazione con enti pubblici, privati od ecclesiali aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- 6) partecipare ad istituzioni, enti, consorzi ed associazioni

e per  
comple  
7) pro  
anche  
8) st  
zi di  
ze;  
9) sv  
perse  
vità  
La Fo  
terri  
Tali  
ri ed  
  
5.1.  
  
6.1.  
rono  
succe  
le, s  
chi,  
na ca  
6.2.  
cesse  
Parte  
Norma  
6.3.  
a) P  
parte  
b) P  
memb  
che,  
c) P  
dell  
quan  
tra  
cipa  
  
Il  
tati  
gara  
le,  
E'  
rale  
cert  
Cons  
stra  
Il

e persone giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

7) promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore;

8) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività, nonché studi specifici e consulenze;

9) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare.

La Fondazione potrà svolgere la sua attività nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dall'art. 6, comma 1, CTS.

#### **Articolo 5) Durata**

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

#### **Titolo II - Partecipanti**

##### **Articolo 6) Definizione di Partecipante**

6.1. Sono Partecipanti alla Fondazione i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione ed i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verificchi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

6.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte od estinzione del Partecipante (od altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

6.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;

b) Partecipanti Onorari, i quali sono soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti.

c) Partecipanti Ordinari o Sostenitori, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

##### **Articolo 6 bis) Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è figura altamente rappresentativa della missione della Fondazione in ambito culturale, garante dell'autorevolezza della stessa nel contesto nazionale, europeo ed internazionale.

E' nominato tra personalità di riconosciuto prestigio culturale ed etico in ambito nazionale od internazionale e per accertati meriti professionali e coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo al fine di meglio orientare gli indirizzi strategici ed operativi della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei

Fondatori, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere immediatamente rinominato.

Il Presidente della Fondazione svolge le sue funzioni gratuitamente.

#### **Articolo 6 ter) Partecipanti Ordinari o Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di membri Partecipanti Ordinari o Sostenitori della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro determinati annualmente, nelle forme e misure più congrue dal Consiglio; contributi che, in ogni caso, non possono essere determinati in misura inferiore di oltre la metà rispetto a quelli versati annualmente dai Fondatori.

#### **Articolo 6 quater) Sponsor Tecnici**

Sono Sponsor Tecnici le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o gli enti che mettono gratuitamente a disposizione della Fondazione i propri prodotti, servizi, nonché il loro know-how tecnico e professionale.

La qualità di Sponsor Tecnico si acquisisce con apposita delibera del Consiglio e comporta l'impegno da parte della Fondazione a renderla pubblica con le modalità e per la durata che saranno stabilite per il tramite di apposita convenzione.

#### **Articolo 6 quinquies) Volontari e lavoratori dipendenti**

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

#### **Articolo 7) Diritti ed obblighi dei Partecipanti**

7.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### **Articolo 8) Ammissione dei Partecipanti**

8.1. L'assunzione della qualità di Partecipante Ordinario consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della Fondazione, nonché la Normativa Applicabile.

8.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

#### **Articolo 9) Recesso del Partecipante**

9.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare, conseguentemente, la sua qualità di Partecipante.

9.2. La dichiarazione di recesso deve riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

9.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

imme- 9.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal  
momento della ricezione della comunicazione di recesso da  
atui- parte della Fondazione.

inari 9.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo  
iuri- al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del re-  
to le cesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al  
della pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio  
con- nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

#### Articolo 10) Esclusione del Partecipante

10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di  
qualunque tipo di Partecipante che si renda gravemente ina-  
mi- dempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità  
caso, di Partecipante o per gravi motivi, tra cui, a titolo esem-  
oltre plificativo e non tassativo:

1. - inadempimento reiterato ed ingiustificato dell'obbligo di  
obli- effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal  
posi- presente Statuto;

è il - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di  
cui all'Art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre  
de- componenti della Fondazione;

Fon- - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patri-  
rata moniali.

ne. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luo-  
go anche per i seguenti motivi:

pli- - trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di con-  
trollo o sua variazione;

ob- - nomina di nuovo rappresentante non comunicata con posta e-  
e. lettronica certificata entro 60 (sessanta) giorni dalla stes-  
sa;

ario - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

ora - apertura di procedure di liquidazione;


an- - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche  
one stragiudiziali.

os- 10.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'e-  
chè scusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non  
può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera  
re- l'esclusione.

ssa 10.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione  
in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere  
comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccoman-  
data o posta elettronica certificata.

nu- 10.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento  
es- della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di  
o- partecipazione del medesimo all'organizzazione ed all'atti-  
ve- vità della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è  
i- comunicata al Partecipante escluso.

10.5. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclu-  
sione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta  
sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deli-



berata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della de-liberazione di esclusione.

### Titolo III - Patrimonio ed entrate

#### Articolo 11) Patrimonio iniziale

11.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle ri-sorse apportate il cui complessivo valore è di Euro **97.000,00**  
(*novantasettemila e centesimi zero*).

Esso è costituito precisamente:

- 1) dal fondo di dotazione originario, costituito dai contri-buti in denaro versati a tale titolo dai Fondatori, per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero), quale risulta dall'atto costitutivo;
- 2) dai contributi in denaro versati annualmente - a decorrere dal secondo esercizio finanziario - dai Soci Fondatori, in misura non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero), per ciascun Socio Fondatore e che il Consiglio Diret-tivo destini ad incremento del patrimonio;
- 3) da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dei Fondatori, dei Sostenitori ovvero Partecipanti Ordinari, di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati citta-dini, salva l'accettazione del Consiglio Direttivo e l'e-spressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fon-dazione;
- 4) da contributi di qualsiasi natura, compresi beni mobili e beni immobili, che perverranno alla Fondazione da parte dei Fondatori, dei Sostenitori ovvero Partecipanti Ordinari, di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati citta-dini, salva l'accettazione del Consiglio Direttivo e l'e-spressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fon-dazione;
- 5) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Ita-liano, dall'Unione Europea, dalla Regione Basilicata, da al-tri Enti Pubblici o Privati e da persone fisiche, salva l'ac-cettazione del Consiglio Direttivo e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 6) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

#### Articolo 12) Entrate

12.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specifica-mente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non spe-

*Addecento*

*Vincenzo Bruno*  
*Luigi Caputo*  
*Costa Passa*

cificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

#### **Articolo 13) Quota Iniziale e Quota Annuale**

13.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

13.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

#### **Articolo 14) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

14.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico od attraverso la cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ovvero Partecipanti Ordinari ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

14.2. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E', comunque, facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto od alla Normativa Applicabile.

#### **Articolo 15) Irreperibilità di apporti e versamenti**

15.1. Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

15.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto

to di partecipazioni all'organizzazione od all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; nè, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione od al suo patrimonio, nè alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto od il versamento e che da costoro sia trasmissibile a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte.

**Articolo 16) Incremento del patrimonio**

16.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

**Articolo 17) Salvaguardia del patrimonio**

17.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

17.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

17.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

**Articolo 18) Divieto di distribuzione**

18.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

**Articolo 19) Patrimoni destinati ad uno specifico affare**



*Adm*

*Vincentino  
della  
C. D. L. P. S. S. S. S.*

19.1  
pub  
ad u  
sibi  
artt  
  
20.1  
ni")  
a) 1  
b) i  
c) i  
"Pre  
d) 1  
e) i  
per  
f) I  
  
21.1  
21.2  
attr  
21.3  
prin  
glie  
21.4  
coll  
  
22.1  
all'  
d'es  
22.1  
a)  
zion  
b)  
ne  
del  
c)  
d)  
que  
e)  
la  
con  
f)  
tut  
g)  
lo  
la  
l'e  
re,



della  
onda-  
bile;  
azio-  
ta di  
me di  
ffet-  
tra-  
lare,  
vivi,  
di in-  
e di-  
ipan-  
;  
esti-  
monio  
voca-  
one;  
ne a  
e or-  
a non  
zio-

19.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso, si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti c.c..

#### Titolo IV - Sistema di governance

##### Articolo 20) Organi

20.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Fondatori (d'ora innanzi, l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente");
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) Il Comitato Etico Scientifico.

##### Sezione I - Assemblea

##### Articolo 21) Principi generali

21.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

21.2. Ogni Fondatore ha diritto di intervenire all'Assemblea attraverso il proprio rappresentante legale.

21.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza.

21.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

##### Articolo 22) Competenza dell'Assemblea

22.1. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

22.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente e ne dispone la revoca, sostituendone i membri alla scadenza del mandato ovvero in caso di morte, dimissioni e revoca;
- c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo), la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento del-



l'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### Articolo 23) Convocazione dell'Assemblea

23.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Partecipanti Fondatori o da almeno 3 (tre) Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

23.2. L'Assemblea si svolge, di regola in Italia.

23.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

23.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;

b) ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

23.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

23.6. Per le modifiche allo statuto, il verbale sarà redatto da Notaio.

#### Articolo 24) Presidenza dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro.

24.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario da lui nominato all'inizio dell'Assemblea.


24.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale delle adunanze, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### Articolo 25) Deliberazioni dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti Fondatori;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.



*Abolente*

*Verdobbiano*

*Luigi Lepore  
Enrico Fresco*

25.2.

nello  
25.3.

25.4.

di vot

del Co

visore

Il del

25.5.

voto f

in pro

25.6.

sciogl

revoles

second

25.7.

chiara

za del

25.8.

25.9.

slocat

legati

mente

ti), a

ed i

Partec

a) sia

di un'

vocabil

ti, di

proclar

25.3.  
25.4.  
25.5.  
25.6.  
25.7.  
25.8.  
25.9.  
26.1.  
26.2.1  
1) pre  
zione  
2) con  
straorc  
3) rec

25.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

25.3. Ogni Partecipante ha diritto ad un voto.

25.4. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione.

Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

25.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

25.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

25.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

25.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

25.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria ed essa si svolga con sistemi audio/video la riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

## Sezione II - Consiglio Direttivo

### Articolo 26) Competenze del Consiglio Direttivo

26.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

26.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

1) predisporre il programma annuale di attività della Fondazione e curarne l'esecuzione;

2) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

3) redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per

l'anno successivo;

- 4) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti;
- 5) deliberare in ordine alla esclusione dei partecipanti;
- 6) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
- 7) discutere e proporre le modifiche da apportare allo Statuto, su cui deliberano i Fondatori, ai sensi del precedente articolo 22 (ventidue);
- 8) deliberare sull'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati;
- 9) nominare e revocare, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, stabilirne gli eventuali rimborsi spese e disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna, nonché le competenze specifiche;
- 10) deliberare sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori;
- 11) disporre il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
- 12) deliberare sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui agli Articoli 13 (tredici) e 14 (quattordici);
- 13) deliberare in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;
- 14) discutere ed approvare le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- 15) delegare, su proposta del Presidente, proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato od in alternativa ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- 16) provvedere all'eventuale nomina o revoca del Direttore Esecutivo, nonché dei responsabili dei vari settori d'attività e determinarne le competenze;
- 17) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soggetti, quali Sostenitori ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
- 18) determinare il contributo annuo, in danaro, che verrà versato dai Fondatori e dai Partecipanti Ordinari o Sostenitori;
- 19) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

26.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.



Vincenzo Lupo  
Lupo Lupo  
Carlo Frasca

26.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, può delegare parte dei suoi poteri.

**Articolo 27) Composizione del Consiglio Direttivo**

27.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri oltre il Presidente.

27.2. Ciascun Fondatore partecipa con il proprio rappresentante legale al Consiglio Direttivo, salvo che non intenda designare un soggetto diverso ed in tal caso dovrà preventivamente comunicarlo con posta certificata e salvo designazione di un membro per decisione unanime di tutti i Fondatori.

Nell'ipotesi in cui facciano parte della Fondazione uno o più Sostenitori ovvero Partecipanti Ordinari, ai sensi di quanto previsto in precedenza, il Consiglio si intenderà composto di 6 (sei) membri, oltre il Presidente.

In tal caso, oltre ai 5 (cinque) membri designati dai Soci Fondatori secondo i termini e le modalità di cui sopra, il sesto componente verrà designato dai Sostenitori in propria rappresentanza secondo un ordine di turnazione annuale e, in deroga alla durata del C.D., resta in carica 1 (uno) anno ed è nuovamente designabile. Gli altri Sostenitori ovvero Partecipanti Ordinari, se pur senza diritto di voto, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'ordine di turnazione seguirà l'anzianità di intervento dei membri Sostenitori ovvero Partecipanti Ordinari.

27.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapacitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Articolo 28) Gratuità dell'incarico**

28.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente od a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate, per un importo comunque complessivamente non eccedente il 30% (trenta per cento) del fondo di dotazione annualmente a disposizione della Fondazione stessa.

**Articolo 29) Durata della carica**

29.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

29.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere stesso.

#### Articolo 30) Convocazione del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

30.2. La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima.

30.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### Articolo 31) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

31.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia dal Consigliere più anziano di età.

31.2. Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi e nominare comitati.

Sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio, i componenti che risultano assenti ingiustificati per almeno 3 (tre) riunioni consecutive.

31.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

31.4. Per la validità delle deliberazioni relative alle proposte di modifica allo Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

31.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

31.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

31.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria ed essa si svolga con sistemi audio/video la riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo, ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

31.8. Il Consiglio si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno 2 (due) volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei membri del Consiglio.

#### **Articolo 32) Responsabilità dei Consiglieri**

32.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'Art. 28, CTS.

#### **Sezione III - Presidente del Consiglio Direttivo**

##### **Articolo 33) Presidente del Consiglio Direttivo**

33.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione, nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo; con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti;
- g) ove prevista l'esistenza di tale organo, presiedere il Comitato Scientifico, convocarne le riunioni, nominare fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e disporre la revoca, in entrambi i casi discrezionalmente, coordinarne l'attività;
- h) adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del

Presidente e tenersi entro 60 (sessanta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

33.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

33.3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di nomina da parte del Consiglio, dell'Amministratore Delegato ovvero, in alternativa, del Comitato Esecutivo, la rappresentanza legale della Fondazione spetta anche ai suddetti organi, nei limiti della delega conferita.

#### **Articolo 33 bis) Decadenza e esclusione**

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

#### **Sezione IV - Organo di Controllo e Revisore Legale**

##### **Articolo 34) Composizione dell'Organo di Controllo**

34.1. L'Organo di Controllo può essere formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

34.2. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso può essere composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

##### **Articolo 34 bis) Controllore Unico**

In caso di nomina di un Controllore Unico può essere nominato anche un Controllore Supplente.

Quest'ultimo ha l'incarico di supplenza ed entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del Controllore Unico con effetto dal giorno in cui riceve, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure



assun-  
Presidente  
Presi-  
strazio-  
onsiglio  
ratore  
ivo, la  
ai sud-  
ca dopo  
olamen-  
onio od  
lità.  
segreto  
e  
o  
o quan-  
un Con-  
osto da  
lio Di-  
gio dei  
zio ob-  
e, esso  
ontrol-  
ie Con-  
evisori  
minato  
carica  
ca del  
e, dal  
cessa-  
ne le-  
minato  
ti ca-  
oppu-

re:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di Professore Universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**Articolo 34 ter) Organo Collegiale**

In caso di nomina di un Collegio dei Controllori possono essere nominati anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Controllori Effettivi.


Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di Professore Universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**Articolo 35) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo**

35.1. Non Possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'Ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione od alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che, essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuri-



diche, perdano tali predette loro qualità.

**Articolo 36) Durata in carica dell'Organo di Controllo**

36.1. L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

36.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

**Articolo 37) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo**

37.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

37.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

37.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

37.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

37.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

37.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

37.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

37.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono as-

sunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

37.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

37.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

37.11. Non sono ammessi nè il voto per delega, nè il voto per corrispondenza.

37.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria ed essa si svolga con sistemi audio/video la riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 38) Compenso dell'Organo di Controllo

38.1. Il compenso dell'Organo di Controllo deve essere rigorosamente commisurato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze ai sensi dell'art. 8, CTS.

#### Articolo 39) Esercizio delle funzioni di revisore legale

39.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### Articolo 40) Responsabilità dei membri dell'Organo di

##### Controllo e del Revisore Legale

40.1. La responsabilità dei membri del Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28, CTS.

#### Articolo 41) Direttore Esecutivo

41.1. Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio che ne fissa le competenze e la durata dell'incarico è di cinque anni e con possibilità di essere rinominato.

Il Direttore Esecutivo è il responsabile operativo della Fondazione, dirige sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi.

Il Direttore Esecutivo in particolare:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
- definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione, dirige tutto il personale;
- verifica e, se del caso, coordina, le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o di borse di studio dalla Fondazione.

#### Articolo 42) Comitato Etico Scientifico

42.1. Il Comitato Etico Scientifico, se costituito, è composto da studiosi o personalità illustri, italiane o straniere, che godano di particolare prestigio e considerazione, quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

I membri del Comitato sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere nuovamente nominati.

42.2. Il Consiglio deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato ed in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze. Il Comitato Scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

#### Titolo V - Bilanci, libri e scritture

##### Articolo 43) Esercizi

43.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

##### Articolo 44) Bilancio d'esercizio

44.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

##### Articolo 45) Bilancio sociale

45.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

##### Articolo 46) Scritture contabili

46.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

##### Articolo 47) Libri della Fondazione

47.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro dei Partecipanti;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

47.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

47.3. Il Libro dei Partecipanti ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti e cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti Libri e l'estrazione di copie di essi.

47.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto e cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

47.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto e cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti ed i Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto Libro.

#### **Titolo VI - Estinzione e scioglimento**

##### **Articolo 48) Devoluzione del patrimonio**

48.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso del Consiglio Direttivo.

#### **Titolo VII - Arbitrato**

##### **Articolo 49) Clausola compromissoria**

49.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione od interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

49.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera



di Commercio della Basilicata.

49.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.


49.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

*Walter Curi*

*Diego Capone*

*Patrizio Fiesco*

*Ademir di*



La presente copia composta

di 30 fascie è conforme  
all'originale e si rilascia oggi

Potenza, 14 luglio 2022

